

## **Parere n. 3/2008**

### **REPUBBLICA ITALIANA**

#### ***LA CORTE DEI CONTI***

#### **Sezione Regionale di Controllo per la Liguria**

composta dai seguenti magistrati:

dott. Antonio SCUDIARI	Presidente f.f.
dott. Giuliano GALLANTI	Consigliere
dott.ssa Luisa D'EVOLI	Primo Referendario (relatore)
dott. Pietro MALTESE	Primo Referendario
dott. Silvio RONCI	Primo Referendario

nell'adunanza del 30 aprile 2008 ha assunto la seguente deliberazione.

Vista la lettera in data 14 marzo 2008, con la quale il Sindaco del Comune di Albenga ha rivolto alla Sezione, per il tramite del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota in data 2 aprile 2008, con la quale il Presidente della Sezione ha dato notizia al Presidente del Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti della richiesta pervenuta;

Vista la nota del 23 aprile 2008, con la quale il Presidente del Coordinamento ha dato riscontro alla predetta nota del 2 aprile 2008;

Vista l'ordinanza presidenziale che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

Udito, nell'adunanza del 30 aprile 2008, il magistrato relatore dott.ssa Luisa D'Evoli;

**PREMESSO:**

Con istanza in data 14 marzo 2008, prot. 13746 trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 25 del 26 marzo 2008 – assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 31

marzo 2008 con il n. 521/I/13 – il Sindaco del Comune di Albenga ha chiesto alla Sezione di far conoscere se i diritti di segreteria siano esigibili anche “sulle scritture private non autenticate e sulle lettere commerciali di conferimento di appalti di servizi, lavori e forniture” firmate dai dirigenti senza la partecipazione del segretario comunale.

Nel formulare la richiesta l'Amministrazione ha precisato che il quesito è motivato dalla non univoca interpretazione della norma sui diritti di segreteria. Sulla medesima questione – è riferito nella richiesta – le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti per l'Emilia Romagna e per la Lombardia hanno espresso parere negativo, mentre l'Agenzia autonoma dei segretari comunali e provinciali e l'Anci hanno espresso parere positivo. In particolare, secondo l'Agenzia l'applicazione dei diritti di segreteria sui predetti atti sarebbe legittima in ragione della loro natura tributaria, mentre secondo l'Anci l'esigibilità dovrebbe derivare dalla circostanza che altrimenti verrebbe meno una sicura entrata per il bilancio comunale.

Attesa la rilevanza generale del quesito, il Presidente della Sezione regionale ne ha sottoposto il contenuto all'esame dell'Ufficio di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo, informando anche le altre sezioni regionali.

Il predetto Ufficio ha espresso il proprio avviso con nota del 23 aprile 2008 e sul quesito ha fatto conoscere il proprio parere anche la Sezione regionale di controllo per il Veneto.

CONSIDERATO IN DIRITTO:

1.- La richiesta di parere all'odierno esame tende sostanzialmente ad ottenere l'emissione di una pronuncia chiarificatrice in ordine ai presupposti per l'esigibilità dei diritti di segreteria di cui all'art. 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604 che rinvia alla tabella *D* della medesima legge.

Il quesito concerne in particolare la legittimità di esigere i diritti di segreteria sulle scritture private non autenticate e sulle lettere commerciali di conferimento di appalti di servizi, lavori e forniture firmate dai dirigenti senza la partecipazione del segretario comunale in veste di ufficiale rogante.

2.- Così individuati gli esatti termini della questione, osserva il Collegio che la richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Una valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa con riguardo anche al profilo oggettivo, in quanto la esposta questione appare senza dubbio riconducibile alla contabilità pubblica, poiché attiene alla riscossione dei diritti di segreteria, i quali rivestono natura tributaria (nella specie tasse), corrisposti in relazione alla fruizione da parte dell'utente (contraente) di un'attività svolta dal Comune (nella persona del Segretario dell'ente). Secondo gli indirizzi espressi dalla Corte nell'adunanza della Sezione delle autonomie del 27 aprile 2004, la fattispecie deve ritenersi infatti compresa nell'ambito concettuale della contabilità pubblica giacché connessa con l'acquisizione di entrate finanziarie.

3. – Passando al merito della questione, occorre richiamare l'art. 97, comma 4, lett. c, del t.u.e.l. (d.lgs. n. 267 del 2000), secondo cui il Segretario comunale può "rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente".

La norma individua il presupposto per l'esigibilità dei diritti di

segreteria di cui all'art. 40 della legge n. 604 del 1962 che rinvia alla tabella D della medesima legge.

L'esigibilità è strettamente connessa all'intervento del segretario comunale in veste di ufficiale rogante o per le attività di autenticazione delle sottoscrizioni delle parti.

Diversa è invece la fattispecie individuata dall'art. 107, comma 3, del t.u.e.l. relativa alle ipotesi dei contratti ed atti che rientrano nella competenza dei dirigenti. Su questi atti, per i quali non è prevista da parte del segretario l'autenticazione nell'interesse del Comune, non è infatti da ritenersi legittima l'esigibilità dei diritti di segreteria, costituendo tali atti espressione dell'autonomia riconosciuta ai dirigenti nell'ambito delle rispettive sfere di competenza.

Né rileva, per una diversa lettura della disciplina, la natura tributaria dei diritti di segreteria, giacché l'esigibilità rinvia, nella fattispecie, al presupposto del tributo (intervento del Segretario comunale in veste di ufficiale rogante o per le attività di autenticazione delle sottoscrizioni delle parti nell'interesse dell'Ente) e non già alla natura dell'entrata.

In questo senso, la Sezione ritiene pertanto di confermarsi anche all'indirizzo già espresso dalla Corte nei due precedenti pareri richiamati nella stessa richiesta del quesito (parere n. 42 del 2 ottobre 2007 della Sezione di controllo per l'Emilia Romagna e parere n. 9 del 20 febbraio 2008 della Sezione di controllo per la Lombardia), che hanno ambedue escluso la legittimità dell'esazione dei diritti di segreteria sui contratti stipulati dai dirigenti senza la partecipazione del Segretario comunale.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Albenga.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del predetto Comune.

Così deliberato in Genova, nell'adunanza del 30 aprile 2008.

Il Magistrato Estensore

(Luisa D'Evoli)

Il Presidente

(Antonio Scudieri)

Depositato il 29 maggio 2008

Il Direttore della Segreteria

(Dr.ssa Silvana Di Marsico)